

On.le Tribunale di Bologna

Sezione Lavoro e Previdenza

Ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. nell'interesse di tutti prof.ri, richiedenti l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la provincia di Agrigento, per le rispettive classi di concorso, come di seguito indicate:

Cognome	Nome	Cod. fiscale	Classi di concorso
Bianco	Rosa	BNCRSO70L56H096E	A-29; A-30; A-53; A-55; A-56
Campolo	Alfredo	CMPLRD72D01H224N	A-01; A-08; A-09; A-16; A-17
D'Angelo	Claudia	DNGCLD83C70H163V	A029; A030; A055
Danza	Antonio	DNZNTN97T12I441W	A-29; A-30; A-55; A-56

tutti rappresentati e difesi – giusta procure in calce al presente atto – dall'avv.

Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliario in Napoli, Via Luca Giordano n. 15.

Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ., si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(Ricorrenti)

contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Direttore Generale p.t.;

(Amministrazioni resistenti)

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per la provincia di Bologna di cui all'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, siccome docenti ritualmente abilitati all'insegnamento in virtù del possesso di diploma di istruzione superiore congiunto al diploma rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508 secondo il vecchio ordinamento degli studi (per brevità, diplomati AFAM "Vecchio Ordinamento"), con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli di studio e di servizio;

B) PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle suddette graduatorie attualmente vigenti, valide per il triennio 2017/2020, e nelle successive da approvarsi a seguito dei prossimi procedimenti di aggiornamento, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli di studio e di servizio;

C) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: **1)** il D.M. 1 giugno 2017 n. 374, con il quale il Ministero resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, nella parte in cui non consente l'inserimento nella II

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



fascia dei docenti muniti di diploma AFAM “Vecchio Ordinamento”; **2)** i successivi decreti direttoriali della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 73 del 28 gennaio 2019, prot n. 1069 dell’11 luglio 2018 e n. 784 dell’11 maggio 2018, con i quali venivano disciplinate le operazioni di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle predette graduatorie di istituto del personale docente (cd. finestre semestrali), in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, laddove non consente l’inserimento in II fascia dei docenti muniti di diploma AFAM “Vecchio Ordinamento”; **3)** qualora occorra, il D.M. 3 giugno 2015 n. 326, nella parte in cui prevede la contestata preclusione a danno dei ricorrenti; **4)** le graduatorie d’istituto nelle more approvate per le classi concorsuali in questione, siccome attuative della censurata preclusione; **5)** qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti dei ricorrenti.

F A T T O

I ricorrenti sono docenti che da anni operano nelle scuole statali in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato conferiti ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131 (**doc. 1**), essendo stati nominati negli anni quali supplenti su posti previsti nell’organico dell’Amministrazione scolastica a seguito di scorrimento della relativa graduatoria d’istituto (**doc. 2**).

In tal senso, occorre sin d’ora rimarcare che i ricorrenti sono abilitati all’insegnamento in quanto titolari di diploma di istruzione superiore (**doc. 3**) nonché di diploma accademico di II livello rilasciato dagli istituti di Alta

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



Formazione Artistica e Musicale (in acronimo, AFAM) e conseguito entro il 31 dicembre 2012 secondo l'ordinamento degli studi antecedente alla riforma prevista dalla L. 21 dicembre 1999 n. 508 (**doc. 4**).

Come noto, infatti, la suddetta legge ha riformato il settore artistico-musicale introducendo, in ossequio al dettato dell'art. 33 Cost., un sistema di formazione artistica parallelo al sistema universitario. Pur tuttavia, come si avrà modo di evidenziare *funditus*, la disciplina transitoria ha espressamente previsto la piena equiparazione – ad ogni effetto di legge – dei diplomi alle lauree specialistiche rilasciate dagli istituti afferenti al sistema AFAM.

Ai fini di cui è causa, occorre rimarcare che gli effetti pienamente abilitativi del titolo di studio posseduto dai ricorrenti legittimano la richiesta di inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, invero ingiustamente negata dal Ministero resistente.

In modo assolutamente illegittimo, tuttavia, il decreto direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Decreto Dipartimentale n. 73 del 28 gennaio 2019 (**doc. 5**), nel disciplinare le operazioni di aggiornamento delle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/2020 ai fini della predisposizione degli elenchi aggiuntivi (c.d. finestre semestrali) in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 (**doc. 6**), non prevedeva quale requisito di accesso alla seconda fascia il possesso di diploma di istruzione superiore congiunto al diploma rilasciato dalle istituzioni AFAM.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



Ben vero, come si avrà modo di rilevare *funditus*, il valore abilitante all'insegnamento del suddetto titolo di studio era già stato accertato all'esito di un ampio contenzioso giudiziario promosso dai diplomati AFAM innanzi a numerosi Tribunali ordinari che, nel corso dell'ultimo anno, si erano pronunciati univocamente in senso favorevole ai suddetti docenti emettendo decisioni di condanna dell'Amministrazione scolastica all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Inopinatamente, nonostante l'intervenuto accertamento giudiziale, il Ministero resistente reiterava l'illegittima regolamentazione della composizione delle graduatorie in parola, precludendo ingiustamente ai suddetti docenti l'inserimento nella fascia corrispondente al personale abilitato.

Senza fornire alcuna motivazione, infatti, venivano ancora una volta recepiti i requisiti soggettivi già previsti dal DM 1 giugno 2017 n. 374, recante la disciplina delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2017/2020 (**doc. 7**).

I ricorrenti, quindi, presentavano regolarmente domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto (**doc. 8**). che però veniva tacitamente rigettata dall'Amministrazione resistente, non figurando i loro nominativi nella seconda fascia delle rispettive graduatorie di istituto.

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



DIRITTO

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

In via preliminare ed in rito, si rileva che la presente controversia attiene all'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di cui al DM 13 giugno 2007 n. 131, in quanto docenti in possesso di titolo di studio avente efficacia abilitante all'insegnamento.

In questo senso, i provvedimenti adottati dal Ministero resistente e dalle articolazioni territoriali per la composizione delle suddette graduatorie non possono qualificarsi come atti espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma rientrano più propriamente nell'alveo delle determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato.

A fronte di tali provvedimenti, quindi, sono configurabili solo diritti soggettivi, dal momento che la pretesa azionata investe la verifica della conformità alla legge degli atti di gestione relativi alle graduatorie in parola.

Orbene, secondo costante e consolidato orientamento, *«Le controversie aventi ad oggetto la richiesta di annullamento di una graduatoria di istituto o di un provvedimento di mancata inclusione nella stessa, trattandosi di atti di per sé privi di valenza macro-organizzatoria, che costituiscono espressione di poteri datoriali, sono attratte alla giurisdizione del Giudice Ordinario»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 1 marzo 2018, n. 2291. In

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



termini, da ultimo TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 5 settembre 2018, n. 5386; TAR Molise, Sez. I, 27 settembre 2018, n. 560).

Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, ai fini del riparto di giurisdizione rileva il criterio del c.d. *petitum* sostanziale dedotto in giudizio, sicché se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sulla scorta del presupposto che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo preclusivo, la giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario (cfr. *ex multis* Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016 n. 25840).

2) SULLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE ADITO

La presente controversia attiene alla cognizione di codesto on.le Tribunale adito, siccome funzionalmente competente in ragione dello stato di fatto esistente al momento della presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ.

In questo senso, infatti, rileva il radicamento territoriale derivante da luogo dell'ultima sede di servizio cui era addetto il ricorrente secondo il criterio dettato dall'art. 413 cod. proc. civ., qualora il docente sia stato effettivamente destinatario di incarico di supplenza da parte dell'Amministrazione statale, ovvero derivante, nel caso di mancata costituzione di un pregresso rapporto lavorativo, dal luogo in cui ha sede l'Ufficio Scolastico nella cui provincia il ricorrente intende essere inserito.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



3) SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA AFAM “VECCHIO ORDINAMENTO” E SULL’ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI.

3.1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DELLA L. 21 DICEMBRE 1999 N. 508, COME MODIFICATO DAL D.L. 22 SETTEMBRE 2002 N. 212 (CONV. CON L. 22 NOVEMBRE 2002 N. 268). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 102 SS. DELLA L. 24 DICEMBRE 2012 N. 228. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DEL D.M. 10 SETTEMBRE 2010 N. 249. ECCESSO DI POTERE. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DI CIRCOLARI.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto precludono ai docenti muniti di diploma AFAM l’accesso alla II fascia delle graduatorie d’istituto di cui all’art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, benché tale titolo di studio costituisca valido presupposto per l’accesso all’insegnamento.

In tal senso, la disciplina normativa non lascia adito a dubbio alcuno.

L’art. 4, della L. 21 dicembre 1999 n. 508, infatti, dispone testualmente che
«1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione. 2. Fino

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio. (...)

3 bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado».

Successivamente, al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale, l'art. 1 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato dal d.l. 30 dicembre 2015 n. 210 (conv. in L. 25 febbraio 2016 n. 21) ha previsto che «107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Inoltre, l'art. 1, co. 10 *ter* del d.l. 30 dicembre 2015 n. 210 (conv. con L. 25 febbraio 2016 n. 21), ha introdotto al predetto art. 1 della L. n. 228/2012, il comma *107-bis*, a mente del quale «*Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017*». Termine che poi è stato da ultimo ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 4, co. 5 *ter* del d.l. 30 dicembre 2016 n. 244 (conv. dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19).

Del resto, recentissima giurisprudenza ha avuto modo di affermare il diritto dei docenti in possesso del diploma di maturità nonché del diploma AFAM – equipollente come visto al diploma accademico di II livello secondo il nuovo ordinamento didattico – ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservate appunto ai docenti muniti di valida abilitazione all'insegnamento (cfr. Trib. Roma sentenza 4931/2018; Trib. Oristano ordinanza 127/2018; Trib. Messina ordinanza 17745/2017 del 2.10.2017; cfr. Trib. Napoli, Sez. Lavoro, n. 27839 del 12 settembre 2017 Trib. Brindisi, Sez. Lavoro, GL dott. De Giorgi, ordinanza 14 dicembre 2016 n. 23320; Trib. Pavia, Sez. Lavoro, GL dott.ssa Ferrari, ordinanza 14 settembre 2016, **doc. 9**).

In tal senso, è stato osservato che: «*l'art.1 comma 107 stabilisce che i diplomi rilasciati al termine dei percorsi formativi del previgente*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



*ordinamento conseguiti prima dell'entrata in vigore di tale legge, congiuntamente ad un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo libello, secondo, secondo una tabella di comparazione determinata con decreto del MIUR. E' dunque la legge, fonte primaria, a stabilire un principio di parificazione tra i diplomi rilasciati secondo l'ordinamento previgente, congiunti ad un diploma di scuola secondaria superiore e diplomi accademici di secondo livello. E l'equipollenza deve valere anche quanto all'idoneità all'insegnamento, posto che il dm 374/17 qualifica titolo idoneo di accesso alla seconda fascia il diploma di secondo livello. Ciò si desume sia dall'espresso riconoscimento della validità ai fini dell'insegnamento contenuto nell'art 4 co 1 l 508/99, sia dalla circostanza che la mancata (a quel che consta) emanazione delle tabelle di corrispondenza previste dal c 107 della l. 228/12 non può valere all'ablazione totale del principio di equipollenza, come stabilito dalla legge stessa. **La fonte secondaria è infatti autorizzata a prevedere pianificazioni più specifiche, ma non può negare in via generale l'efficacia abilitante all'insegnamento dei diplomi rilasciati secondo l'ordinamento previgente.**»*

(cfr. Trib. Padova , Sez. Lavoro, sent. n.74 /2019 cit.)

Diversamente opinando, del resto, si perverrebbe al paradosso di legittimare all'insegnamento docenti che hanno conseguito il titolo di studio all'esito di un percorso didattico e formativo (il Diploma Magistrale) senz'altro meno qualificante di quello seguito dai ricorrenti, che invece, come rilevato, ha un rango universitario.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



Ne deriverebbe così la sostanziale vanificazione della *ratio* normativa sottesa alla riforma degli ordinamenti degli studi dettata dalla L. n. 508/1999 (sic!).

E' stato quindi definitivamente chiarito che *«(...) il ricorrente, in possesso sia del diploma di scuola secondaria superiore che di quello AFAM, ha diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di II fascia in quanto titolare di un titolo equipollente all'insegnamento»* (cfr. *ex multis*, Trib. Vallo della Lucania, Sez. Lavoro, ordinanza 9 febbraio 2017, **doc. 10**).

Del resto, vale osservare che il suddetto pronunciamento è totalmente in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai pressoché consolidato, dal momento che consta un numero rilevante di pronunce favorevoli al riconoscimento del valore abilitante del diploma AFAM e, quindi, recanti condanna del Ministero resistente ad inserire i titolari nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (cfr. Trib. Padova sentenza 74/2019; Trib. Roma sentenza 4931/2018; Trib. Oristano ordinanza 127/2018; Trib. Messina ordinanza 17745/2017 del 2.10.2017; cfr. Trib. Napoli, Sez. Lavoro, n. 27839 del 12 settembre 2017; Trib. Padova, Sez. Lavoro, n. 5173/2017 del 18 agosto 2017; Trib. Messina, Sez. Lavoro, n. 14446 del 25 luglio 2017; Trib. Catanzaro, Sez. Lavoro, n. 6389 del 21 luglio 2017; Trib. Ragusa, Sez. Lavoro, n. 7544 del 27 luglio 2017; Trib. Crotone, Sez. Lavoro, n. 7418 del 27 luglio 2017; Trib. Pordenone, Sez. Lavoro, n. 1131 del 13 luglio 2017; Trib. Napoli, Sez. Lavoro, n. 16259 del 12 luglio 2017; Trib. Crotone, Sez. Lavoro, n. 6689 del 6 luglio 2017; Trib. Brindisi, Sez. Lavoro, n. 12731 del 3 luglio 2017; Trib. Avellino, Sez. Lavoro, n. 10612 del 28 giugno 2017; Trib.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



Parma, Sez. Lavoro, n. 1786 del 30 giugno 2017; Trib. Como, Sez. Lavoro, n. 1641 del 26 giugno 2017; Trib. Pavia, Sez. Lavoro, n. 2490 del 22 giugno 2017; Trib. Padova, Sez. Lavoro, n. 4055 del 19 giugno 2017; Trib. Salerno, Sez. Lavoro, n. 15716 del 14 giugno 2017; Trib. Pavia, Sez. Lavoro, n. 2219 del 8 giugno 2017; Trib. Torino, Sez. Lavoro, n. 10772 del 27 maggio 2017; Trib. Pavia, Sez. Lavoro, n. 2135 del 31 maggio 2017; Trib. Brindisi, Sez. Lavoro, n. 23320 del 14 dicembre 2016, **doc. 11**).

Ad ulteriore dimostrazione di quanto eccepito, si consideri che il diploma accademico di II livello è stato riconosciuto come valido requisito di ammissione al primo ciclo del TFA sostegno dallo stesso Ministero resistente, come precisato con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico – MIUR, prot. n. AOODGPER.13390 dell'11 dicembre 2013 (**doc. 12**), in applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 15, co. 20, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 (**doc. 13**).

Secondo tale disposizione, infatti, *«I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento»*.

Alla luce di quanto rilevato, pertanto, nessun dubbio sussiste in ordine al diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella II fascia della graduatoria di cui è

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



causa, siccome titolari di diploma di studio avente natura abilitante all'insegnamento.

3.2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1990, N. 341. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 400, CO. 12 E 402 DEL D. LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 SS. DEL D.L. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460. ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO.

In via meramente gradata, e nell'ipotesi in cui non si riconosca il valore abilitante del titolo di studio conseguito dai ricorrenti (ipotesi che in radice si contesta), si eccepisce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche per un ulteriore profilo.

Al riguardo, giova evidenziare che i ricorrenti sono stati impossibilitati a conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo i percorsi delineati dal D.M. 10 settembre 2010 n. 249, non essendo mai stato attivato un TFA ordinario cui potessero accedere.

Come noto, l'art. 3, co. 3, del D.M. n. 249/2010 ha previsto – a regime – un percorso formativo della durata di tre anni in relazione all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche, articolato in un corso biennale per il conseguimento del riformato diploma accademico di II livello, ed un anno destinato alla frequentazione di un tirocinio formativo attivo (TFA ordinario).

Con D.M. 8 novembre 2011 e D.M. 29 novembre 2012 n. 192 (**doc. 14**), nel riordinare i corsi biennali già previsti dal D.M. 28 settembre 2007 n. 137 (**doc.**

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



15), l'Amministrazione resistente ha attivato la prima fase del suddetto percorso formativo.

Con successivo D.M. 20 giugno 2014 n. 487 (**doc. 16**), poi, è stato attivato il TFA ordinario per quei docenti che avevano frequentato il primo biennio.

Orbene, i ricorrenti non hanno potuto accedere a tale nuovo percorso formativo, riservato unicamente ai docenti che avevano concluso il percorso di studi secondo il nuovo ordinamento didattico.

Ed infatti, con nota dirigenziale del Dipartimento per l'Istruzione prot. n. 206 del 25 gennaio 2013 (**doc. 17**), il Ministero precisava che i titolari di diplomi AFAM avrebbero potuto unicamente partecipare ai percorsi abilitativi speciali (PAS) di cui all'art. 15, co. 1 *bis* del D.M. n. 249/2010 (come modificato dal D.M. n. 81/2013), e non certo al percorso ordinario.

In tal modo, tutti coloro che non potevano vantare anche l'ulteriore requisito di ammissione, costituito dal possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno tre anni, non hanno potuto così conseguire l'abilitazione all'insegnamento.

Alla luce di quanto evidenziato, quindi, non è ragionevole né tanto meno legittima la disciplina dei requisiti di accesso alla II fascia delle graduatorie di istituto, laddove impone la sussistenza di un presupposto che i ricorrenti, per circostanze indipendenti dalla propria volontà, non hanno potuto acquisire.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



3.3) VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D. LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 79 E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ E SPROPORZIONE.

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza dell'esperienza professionale maturata dai candidati come titolo equivalente al titolo abilitativo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

In modo contraddittorio ed illogico, infatti, il Ministero resistente finisce con il pregiudicare lo *status* lavorativo di quei docenti che, operando in modo continuativo nelle scuole ed assicurando la regolare erogazione del servizio scolastico, hanno potuto acquisire un rilevante bagaglio di competenze e di esperienze nello svolgimento delle attività didattico-pratiche.

Si tratta, evidentemente, di una formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente che viene ad essere ingiustamente disconosciuta a fronte della collocazione in III fascia (quindi tra i soggetti privi di abilitazione), benché l'ordinamento comunitario la riconosca sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all'impiego e quindi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale.

Orbene, occorre osservare che l'ordinamento di settore non riconnette affatto la possibilità di esercitare le mansioni di docente all'acquisizione di una

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



preventiva abilitazione, bensì legittima l'accesso a tale carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio.

In questo senso, i DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39, 9 febbraio 2005, n. 22 e 9 luglio 2009 prevedono che per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi (laurea specialistica, magistrale o altro titolo equipollente), specificatamente determinati in relazione a ciascuna classe concorsuale.

Ne deriva, pertanto, che l'abilitazione all'insegnamento non rappresenta in alcun modo un presupposto necessario ed indefettibile per lo svolgimento delle funzioni *de quibus*, sicché risulta del tutto irragionevole e sproporzionata la preclusione all'inserimento nella II fascia nonostante il riconoscimento dei pieni effetti abilitativi dei diplomi conseguiti.

Come evidente, i titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono intendersi quali "qualifiche professionali" secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in ordine alle professioni regolamentate.

Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto, sulla scorta di tali principi comunitari, deve ritenersi che le procedure abilitanti previste dall'ordinamento nazionale (SSIS prima e TFA o PAS poi) non diano luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione regolamentata, bensì costituiscano delle mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Vale ribadire, infatti, che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, quanto piuttosto in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è pienamente equiparato al personale di ruolo. L'Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia, posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio.

Inoltre, i docenti nominati siccome muniti dei citati titoli di studio (quindi in possesso di idonea qualifica professionale), nell'ambito dell'attività di

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



servizio, possono adottare atti avente valore legale ai fini della valutazione degli studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio.

Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi, non costituiscono una "qualifica professionale" ai sensi dell'ordinamento comunitario.

Ma vi è di più. Ad ulteriore riprova della circostanza che l'abilitazione non costituisce qualifica professionale, va rimarcato che l'art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 statuisce che *«Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso»*.

Come ben si evince dal chiaro tenore letterale del predetto disposto normativo, è di palmare evidenza che l'abilitazione continua a non rappresentare una condizione di accesso alla professione *de qua*, dal momento che gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti che ne sono sprovvisti, purché siano idonei in virtù dei titoli di studio conseguiti.

Alla luce del delineato quadro normativo, pertanto, è affetta da un insanabile vizio di illegittimità, siccome irragionevole e sproporzionata, la decisione di

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



estromettere dalla II fascia delle graduatorie di istituto i docenti che sono comunque idonei allo svolgimento delle mansioni di insegnamento, siccome muniti di adeguate qualifiche professionali in ragione dei titoli di studio conseguiti, a nulla rilevando la mancata abilitazione.

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

I prof.ri tutti, rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorre a codesto on.le Tribunale affinché, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia:

A) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per la provincia di Bologna di cui all'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, siccome docenti ritualmente abilitati all'insegnamento in virtù del possesso di diploma di istruzione superiore congiunto al diploma rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della L. 21 dicembre 1999 n. 508 secondo il vecchio ordinamento degli studi (per brevità, diplomati AFAM "Vecchio Ordinamento") con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli di studio e di servizio;

B) CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento dei ricorrenti nelle suddette graduatorie attualmente vigenti, valide per il triennio 2017/2020, e nelle successive da approvarsi a seguito dei prossimi procedimenti di aggiornamento, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli di studio e di servizio;

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE DISAPPLICARE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: , a titolo esemplificativo e non esaustivo: **1)** il D.M. 1 giugno 2017 n. 374, con il quale il Ministero resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, nella parte in cui non consente l’inserimento nella II fascia dei docenti muniti di diploma AFAM “Vecchio Ordinamento”; **2)** i successivi decreti direttoriali della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 73 del 28 gennaio 2019, prot. n. 1069 dell’11 luglio 2018 e n. 784 dell’11 maggio 2018, con i quali venivano disciplinate le operazioni di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle predette graduatorie di istituto del personale docente (cd. finestre semestrali), in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, laddove non consente l’inserimento in II fascia dei docenti muniti di diploma AFAM “Vecchio Ordinamento”; **3)** qualora occorra, il D.M. 3 giugno 2015 n. 326, nella parte in cui prevede la contestata preclusione a danno dei ricorrenti; **4)** le graduatorie d’istituto nelle more approvate per le classi concorsuali in questione, siccome attuative della censurata preclusione; **5)** qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti dei ricorrenti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con attribuzione al procuratore antistatario.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, sicché il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Napoli, 5 febbraio 2019

(avv. Guido Marone)

Si offre in comunicazione la seguente documentazione:

doc. 1 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, recante regolamento per il conferimento di supplenze;

doc. 2 contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai ricorrenti per il conferimento di supplenze;

doc. 3 diplomi di istruzione superiore conseguiti dai ricorrenti;

doc. 4 Diplomi rilasciati dagli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale in favore dei ricorrenti;

doc. 5 Decreto Dipartimentale n. 73 del 28 gennaio 2019. Integrazione graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326.;

doc. 6 D.M. 3 giugno 2015 n. 326;

doc. 7 DM 1 giugno 2017 n. 374, recante la disciplina delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2017/2020;

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



doc. 8 domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il triennio 2017/2020;

doc. 9 estratti delle vigenti graduatorie di circolo e di istituto per le rispettive classi concorsuali, nelle more approvate dall'Amministrazione resistente;

doc. 10 Trib. Roma sentenza 4931/2018; Trib Oristano ordinanza 127/2018 Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, GL dott. De Giorgi, ordinanza 14 dicembre 2016 n. 23320; Trib. Pavia Sez. Lavoro, GL dott.ssa Ferrari, ordinanza 14 settembre 2016;

doc. 11 Trib. Vallo della Lucania, Sez. Lavoro, ordinanza 9 febbraio 2017;

doc. 12 Ulteriori precedenti giurisprudenziali favorevoli: Trib. Messina ordinanza 17745/2017 del 2.10.2017; cfr. Trib. Napoli, Sez. Lavoro, n. 27839 del 12 settembre 2017; Trib. Padova, Sez. Lavoro, n. 5173/2017 del 18 agosto 2017; Trib. Messina, Sez. Lavoro, n. 14446 del 25 luglio 2017; Trib. Catanzaro, Sez. Lavoro, n. 6389 del 21 luglio 2017; Trib. Ragusa, Sez. Lavoro, n. 7544 del 27 luglio 2017; Trib. Crotone, Sez. Lavoro, n. 7418 del 27 luglio 2017; Trib. Pordenone, Sez. Lavoro, n. 1131 del 13 luglio 2017; Trib. Napoli, Sez. Lavoro, n. 16259 del 12 luglio 2017; Trib. Crotone, Sez. Lavoro, n. 6689 del 6 luglio 2017; Trib. Brindisi, Sez. Lavoro, n. 12731 del 3 luglio 2017; Trib. Avellino, Sez. Lavoro, n. 10612 del 28 giugno 2017; Trib. Parma, Sez. Lavoro, n. 1786 del 30 giugno 2017; Trib. Como, Sez. Lavoro, n. 1641 del 26 giugno 2017; Trib. Pavia, Sez. Lavoro, n. 2490 del 22 giugno 2017; Trib. Padova, Sez. Lavoro, n. 4055 del 19 giugno 2017; Trib. Salerno,

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



Sez. Lavoro, n. 15716 del 14 giugno 2017; Trib. Pavia, Sez. Lavoro, n. 2219 del 8 giugno 2017; Trib. Torino, Sez. Lavoro, n. 10772 del 27 maggio 2017; Trib. Pavia, Sez. Lavoro, n. 2135 del 31 maggio 2017; Trib. Brindisi, Sez. Lavoro, n. 23320 del 14 dicembre 2016; Trib. Vallo della Lucania, Sez. Lavoro, sentenza del 9 febbraio 2017);

doc. 13 nota MIUR, prot. n. AOODGPER.13390 dell'11 dicembre 2013;

doc. 14 D.M. 10 settembre 2010 n. 249;

doc. 15 D.M. 8 novembre 2011 e D.M. 29 novembre 2012 n. 192;

doc. 16 D.M. 28 settembre 2007 n. 137;

doc. 17 D.M. 20 giugno 2014 n. 487;

doc. 18 Nota Dirigenziale Dipartimento Istruzione n. 206 del 25 gennaio 2013.

Napoli, 6 febbraio 2019

(avv. Guido Marone)

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20



PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

